

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1976

Modifiche alla legge 27 aprile 1974, n. 174, relativa alla ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174, attribuisce al Ministro della sanità la facoltà, quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, di conferire gli incarichi per la temporanea direzione degli uffici periferici di porto, aeroporto e confine, nonché per i medici coadiutori e delegati degli uffici stessi.

Detta facoltà è però limitata al 31 dicembre 1976 e non si prospetta l'eventualità che, a tale scadenza, gli uffici citati possano essere diretti da funzionari di ruolo di questa amministrazione, nè è possibile sapere in quale tempi e modi sarà effettuata la riforma sanitaria, che prevede la delega al Governo per la ristrutturazione del Ministero della sanità.

Per evitare interruzioni nell'assolvimento di un servizio indispensabile qual'è quel-

lo del controllo sanitario alle frontiere, si propone la proroga della facoltà di che trattasi al 31 dicembre 1979.

Si ravvisa inoltre l'opportunità che tale scadenza sia riferita solo alla facoltà di conferire gli incarichi di dirigente e coadiutore degli uffici principali escludendo da limiti temporali e rendendo quindi competenza istituzionale del Ministro della sanità la facoltà di conferire l'incarico di medico delegato degli altri uffici.

Esiste, infatti, tra le figure summenzionate una notevole differenza sia di ordine sostanziale sia a livello programmatico. L'articolazione del servizio di profilassi internazionale prevede alcuni uffici (28) per i quali, riferendosi a parametri di volume di traffico, e di epicentri rispetto ai collegamenti internazionali, è indispensabile un servizio

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

continuativo che giustifica la presenza di un ufficio periferico il cui personale abbia un rapporto organico con la pubblica Amministrazione.

Per tutti gli altri uffici dipendenti dai primi, non sussistendo tali considerazioni, non sembrerebbe opportuno la instaurazio-

ne di un rapporto d'impiego potendosi istituzionalmente soddisfare l'esigenza di profilassi mediante un rapporto di collaborazione con sanitari residenti *in loco*, come peraltro esplicitamente previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nell'articolo 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174, successivamente al secondo comma, è inserito il seguente:

« La facoltà di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi è limitata al 31 dicembre 1979 ».

Nel quinto comma l'espressione « terzo comma » è sostituita da « quarto comma ».

Il settimo comma è soppresso.